

Disciplina organica dei lavori pubblici.

Art. 39

(Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

4.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012